



DISCIPLINA DELLA MISURA COMPENSATIVA CONSISTENTE IN UN ESAME ORALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO PROFESSIONALE DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO IN REGIME DI STABILIMENTO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 206/2007 E SS. MM.

ARTICOLO 1 – DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME ORALE

1. La Regione del Veneto organizza, di norma con periodicità semestrale in presenza di richieste pendenti, la misura compensativa dell’esame orale per il riconoscimento del titolo professionale di accompagnatore turistico in regime di stabilimento, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007 e ss. mm.
2. Il Direttore della Direzione regionale Turismo, d’ora in poi Direzione, approva con proprio decreto il modello regionale di domanda di abilitazione ad accompagnatore turistico, tramite ammissione all’esame orale, e lo pubblica nel sito istituzionale della Regione del Veneto, Sezione Turismo-Professioni turistiche, nonché integralmente nel BUR.
3. Il soggetto richiedente la misura compensativa di cui al comma 1, prevista dal Decreto del Ministero competente in materia di Turismo, d’ora in poi Ministero, presenta domanda di ammissione all’esame orale, allegando il relativo Decreto ministeriale, alla Direzione, in conformità al modello regionale di cui al comma 2.
4. La Direzione comunica, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, al richiedente l’avvio del procedimento di abilitazione ad accompagnatore turistico, tramite ammissione all’esame orale, da concludersi con il decreto del Direttore della Direzione di approvazione dei risultati dell’esame orale, da adottarsi entro il termine finale di 6 mesi dal ricevimento della domanda regolare e completa di cui al comma 3.

ARTICOLO 2 – MODALITA’ E CONTENUTI DELL’ESAME ORALE

1. La misura compensativa consiste nello svolgimento di un esame orale da espletarsi in lingua italiana, secondo le modalità e i contenuti indicati nel Decreto del Ministero inviato alla Regione del Veneto; in mancanza di indicazioni nel Decreto ministeriale, si applicano le disposizioni seguenti.
2. L’esame comprende dieci domande relative alle seguenti materie:
 - a) una domanda sulla geografia turistica extraeuropea;
 - b) una domanda sulla geografia turistica europea;
 - c) una domanda sulla geografia turistica nazionale, escluso il Veneto;
 - d) una domanda sulla geografia turistica veneta;
 - e) due domande sulla normativa dei trasporti;
 - f) una domanda sulla normativa turistica nazionale;
 - g) una domanda sulla normativa turistica regionale;
 - h) due domande sugli elementi di primo soccorso.
3. L’esame orale è superato con almeno sei risposte sufficienti.

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice è composta da:
 - a) un dirigente o una posizione organizzativa della Direzione, in qualità di Presidente;



aeb08121



- b) un dipendente della Regione in qualità di esperto con competenza in materia di legislazione turistica;
- c) un dipendente della Regione in qualità di esperto con competenza in procedimenti riguardanti agenzie di viaggio o professioni turistiche o in promozione economica e internazionalizzazione;
- d) un dipendente della Regione, in qualità di Segretario.

2. Per ognuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alla seduta della Commissione solo nel caso di assenza o di impedimento del componente effettivo.

3. La nomina dei componenti, effettivi e supplenti, avviene con decreto del Direttore della Direzione.

4. Ai componenti della Commissione non spettano indennità o gettoni di presenza in quanto la prestazione dell'attività è estrinsecazione del rapporto di pubblico impiego regionale il cui svolgimento avviene all'interno dell'orario di lavoro, ai sensi della DGR n. 1256 del 3 luglio 2012 "Disciplina delle attività extraimpiego e dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dipendenti della Regione Veneto", Allegato A, art. 4, comma 1, lettera b).

ARTICOLO 4 – AMMISSIONE ALL'ESAME ORALE E COMUNICAZIONI REGIONALI

1. Il Direttore della Direzione Turismo a seguito di verifica da parte della Direzione della regolarità delle domande di ammissione presentate, con proprio decreto, con oggetto da pubblicare nel BUR, determina:

- a) i nominativi dei candidati ammessi all'esame orale;
- b) i nominativi dei candidati non ammessi all'esame orale con la motivazione di non ammissione;
- c) la data e la sede dell'esame orale, da effettuarsi almeno sessanta giorni dopo la data del decreto;
- d) la bibliografia consigliata per la preparazione dell'esame;
- e) i criteri e le modalità di valutazione dell'esame.

2. I contenuti del citato decreto saranno notificati:

- a) ai candidati ammessi, per i punti c), d), e);
- b) ai candidati non ammessi solamente per la motivazione della non ammissione.

3. La Direzione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito, da non avvenuta o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo dichiarato dal candidato nella domanda di ammissione o per effetto di disguidi non imputabili all'Amministrazione regionale.

ARTICOLO 5 – SVOLGIMENTO DELL'ESAME ORALE

1. La Commissione esaminatrice, prima dell'espletamento dell'esame orale determina le domande da porre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame.

2. Le domande, vengono predisposte per iscritto dai componenti della Commissione e riposte in tre buste chiuse, ciascuna contenente dieci domande; ciascun candidato estrae a sorte una busta e risponde alle domande in essa contenute.



aeb08121



3. Gli esami orali sono pubblici; l'accesso ai locali in cui si svolgono i suddetti esami è consentito con le modalità definite dal Presidente della Commissione, che può disporre un numero massimo di spettatori per ridurre il rischio di assembramento.

4. Per ogni seduta della Commissione è redatto il relativo verbale, firmato da tutti i componenti e dal segretario.

ARTICOLO 6 – RISULTATI FINALI DELL'ESAME ORALE

1. Il Direttore della Direzione, con proprio decreto, preso atto del verbale della Commissione esaminatrice con i risultati finali dell'esame orale, approva l'abilitazione ad accompagnatore turistico dei candidati che hanno superato con esito positivo l'esame, disponendo l'iscrizione del nominativo nell'elenco regionale degli accompagnatori turistici di cui all'articolo 7.

2. I risultati finali dell'esame orale sono comunicati agli interessati e al Ministero con nota della Direzione.

3. In caso di valutazione finale non favorevole dell'esame orale, il candidato, a seguito di apposita domanda, in conformità all'articolo 1, potrà ripetere l'esame orale non prima di sei mesi dall'esame sostenuto.

4. Il candidato, in caso di valutazione finale non favorevole dell'esame orale, qualora tale facoltà sia prevista dal relativo Decreto Ministeriale, può effettuare, in alternativa, la misura compensativa del tirocinio di adattamento, con le modalità di cui all'Allegato B, non prima di sei mesi dall'espletamento dell'esame orale.

ARTICOLO 7 - ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE E TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

1. I soggetti esaminati, abilitati come accompagnatore turistico, sono iscritti nell'elenco regionale degli accompagnatori turistici di cui all'articolo 83 della L.R. n. 33/2002.

2. Ai soggetti abilitati sarà rilasciato il tesserino di accompagnatore turistico, secondo le stesse modalità disposte dalla Giunta regionale per gli altri accompagnatori turistici iscritti nell'elenco regionale.

3. Il rilascio del tesserino per i soggetti con cittadinanza diversa da quella di uno Stato della UE è, in ogni caso, subordinato alla produzione e verifica di regolare permesso di soggiorno in corso di validità, richiesto e trasmesso nei termini indicati dall'Amministrazione regionale.

4. Nel tesserino di riconoscimento viene riportata l'indicazione della lingua straniera riconosciuta o delle lingue straniere riconosciute dal Decreto Ministeriale.

